

Mercoledì

L'ITALIANO

30 Ottobre

Prezzo d'Associazione. Per un mese, L. 1 »
 NELLE PROVINCE » 1 60
 Per l'estero, franco sino ai confini . . . 2 »
 Svizzera, franco a destinazione . . . 5 »

Saranno rifiutate le lettere e piegli non
 affrancati, e considerati come non avvenuti.
 L'Omibus si pubblica 3 volte la settimana
 Prezzo delle inserzioni caduna linea cent. 25.

Gazzetta del Popolo

Si distribuisce tutti i giorni a mezzodi,
 escluse le domeniche e le quattro solennità.

CADUN NUMERO CENT. 5.

Le inserzioni si pagano 500 fr. per linea.
 Il Direttore se vuole le accellerà gratis.

PETIZIONE

PER

L'INCAMERAMENTO

DEI

BENI ECCLESIASTICI

Sono molti gli stupendi e ragionati Ordinati che abbiamo in pronto e che pubblicheremo di mano in mano.

Oggi pubblichiamo quello del MUNICIPIO DI SANTHIA', abitanti 4500, e lo pubblichiamo per intero essendo esso prezioso e per le ragioni e per i dati statistici che adduce.

Anzi, a proposito di dati statistici ci permettiamo di pregare gli altri onorevoli Consigli comunali che sono in precinto di votare per l'incameramento di corroborare i loro Ordinati con quanti più dati potranno sui beni posseduti dal clero nella loro giurisdizione.

Che cosa risulta dalla pubblicazione di questi ponderati, moderati e legali Ordinati?

NE RISULTA L'ISTRUZIONE DEL POPOLO.

Questi Ordinati sono un magnifico corso di diritto pubblico che viene gratuitamente spiegato al popolo dalla sapienza nazionale, dagli uomini che il popolo stima maggiormente, e che egli stesso si clesse ad amministrare gli affari della sua comunale famiglia. E questo un beneficio immenso non contemplato prima da nessuno che è sorto dalla petizione per l'incameramento. Tant'è; agitate un principio giusto, esso vi manderà sempre come pietra percossa luminose scintille.

« *Ordinato del Consiglio delegato del municipio di Santhia, ecc. ecc.*

« Considerando che, per quantunque d'antica data sia l'istituzione delle corporazioni ecclesiastiche; pure è cosa inconcussa che esse ebbero origine unicamente dal diritto politico umano,

« Che ciò stante, elleno vanno pur sempre soggette

alla potestà suprema esecutrice del Principato: ritenuto, che tutto ciò che non è d'istituzione divina appartiene ad di lei dominio;

« Che, comunque ne' suoi primordii, l'istituzione delle suddivisate corporazioni abbia potuto poggarsi a' motivi di alta considerazione politica, quello, fra gli altri, di meglio proteggere la Chiesa in allor nascente, — renderne i ministri indipendenti, ed esclusivamente intenti al disimpegno delle sacre loro funzioni coll'affrettamento di un decente sicuro vitto, — pure la suprema autorità civile non poté vincolarsi a segno da non rivocare la data sanzione, ogniquivolta la mutazione delle circostanze, ed un maggior perfezionamento nell'ordine sociale, suggerito dal progresso dei lumi, gliela possa consigliare;

« Che un tale principio, lungi dall'esser gratuito, ipotetico ed arbitrario, deriva anzi dal fine stesso per cui è costituita la società, — la sua felicità, — mentre questo fine mai non si potrebbe conseguire, se perciò solo che si sanzionò in un dato tempo un sistema, non lo si potesse variare, così suadendo più opportune favorevoli circostanze;

« Considerando che queste favorevoli circostanze paiono mirabilmente risorte in oggi, che questo Stato è retto da libero costituzionale patto, il cui Sovrano si gloria d'essere dei primi fra i protettori della religione cattolico-romana; e così il clero è sicuro d'aver presente appoggio e protezione, lungi che gli sia d'uopo d'invocare l'egida d'istituzioni antiquate, contrarie alla forma dell'attuale regime, al commercio, all'Agricoltura, ed alla conseguente prosperità dello Stato;

« Che già si sono abolite le primogeniture, le commendé, le banalità, i fidecommissi, appunto per richiamare i beni alla libertà commerciale, e per togliere gli ostacoli alla più eguale possibile loro ripartizione tra i cittadini;

« Che un ulterior protettorato dei benefici ecclesiastici costituisce una vera anomalia nell'amministrazione economica del regno, a fronte delle testè accennate providenze, ed un'amministrazione che non pre-

senta un tutto armonico con singole le sue parti, non genera altro che diffidenza nei governati, con tutta la caterva di quegli inconvenienti che susseguono;

« Considerando che l'incameramento dei beni ecclesiastici, comunque possa essere invisito, avverseggiato anzi dall'alta aristocrazia clericale per motivi che a tutti è dato discernere, pure siffatta provvidenza non può non essere nella sua generalità favorevolmente accolta, in quanto che farebbe scomparire quella enorme disparità di trattamento che esiste tra il clero stesso;

« Considerando che fa prova d'alta saviezza quel governo costituzionale che mira a livellare le fortune dei cittadini a qualunque classe appartengano, ed a premiarli a seconda del loro ingegno, dei meriti, della solerzia, e delle fatiche loro;

« Considerando infine, che nella specialità in cui trovansi questo borgo, qualora dei 590 ettari (1550 giornate circa, e di un reddito di lire 60 mila e più, usufruiti per la maggior parte dalle mense arcivescovili di Torino e di Vercelli, e per l'altra dai canonicati, benefici ed altre corporazioni religiose) sopra un totale di 14 mila giornate, e di una popolazione di 4,500 abitanti, fosse dato ai lavoranti di campagna di poterne fare parzialmente l'acquisto; la loro condizione si migliorerebbe di gran lunga, non senza dimostrarsi ligi ed affezionati al governo, con vantaggio anche sensibile dell'erario per la molteplicità delle mutazioni di proprietà;

« Ha deliberato e delibera ad unanimità di esternare il voto:

« 1. Per la soppressione delle corporazioni religiose conventuali;

« 2. Per l'incameramento dei beni loro;

« 3. Per la riduzione dei vescovadi.

« E precedente lettura in conferma, si sono sottoscritti, ecc.

« All'originale, ecc.

« Not. caus. Giulio Dalloni, sindaco — Ferrario Antonio — Banchetti avv. Giovanni — Calza speciale Giuseppe — Sancio Domenico — e manualmente sottoscritto, notaio Giuseppe Varese, sost. segr. »

Le note seguenti erano pure in calce all'Ordinato suddetto:

a) Quando si cerca se un legislatore possa fare una data cosa, lo stato della questione non è mai che il seguente: Se il legislatore può giustamente e ragionevolmente fare ciò di cui si tratta.

b) Nei primi tempi la Chiesa viveva d'oblazioni, e non ha mai posseduto beni, tranne che a partire dall'anno 324, epoca in cui Costantino il Magno, con legge espressa, permise ai privati di legare alla medesima, anche a titolo universale, i loro beni: quindi la divisione dei beni ecclesiastici. — Non datai però al di là del 3° al 6° secolo, e presero la denomina-

zione di benefici nel 12° al 13° secolo, a similitudine dei feudi concessi ai grandi dell'impero per i servizi cui erano obbligati.

c) *Havi un dispaccio di Maria Teresa ad una R. Giunta economate in data 23 giugno 1768, che ciò dice espressamente: « Tutto quello che non è d'istituzione divina appartiene alla giurisdizione secolare, cioè alla podestà esecutrice del principato. »*

Qualunque cosa concordata e stabilita dalla suprema podestà politica, che da questa si sarebbe potuto non concedersi, e non stabilirsi, è mutabile, ed eziandio revocabile al pari d'ogni altra legge e concessione del legislatore, il quale non solamente può, ma anzi deve appropriare ai tempi ed alle circostanze le sue leggi, le sue concessioni.

STORIA DEI BENI DEL CLERO

ART. 2°

I testamenti

La seconda questione preliminare che i reverendi dottori dell'Armonia dimenticarono ancora di esaminare (e ne hanno santa ragione) è quella dei mezzi adoperati dal clero per acquistare i così detti beni ecclesiastici.

Se questi mezzi fossero leciti ed onesti, allora si potrebbero in qualche modo scusare le loro ingiurie di furto, latrocinio, cronaca dei ladri (quantunque resterebbe pur sempre alla nazione il supremo dominio sui beni dei corpi morali, e quindi il diritto di disporne a sua tutela ed utilità); se invece i mezzi usati dal clero nei loro acquisti temporali appartenessero a quelli di cui si parla nell'articolo 675 del Codice penale, sessione terza *Delle truffe e di altre specie di frode*, in questo caso l'incameramento sarebbe un puro atto legale di restituzione: e il clero non avrebbe altri diritti sui così detti beni ecclesiastici, che quelli che ha il truffatore sulla roba truffata. E per quanto fosse antico il possesso di questi beni, esso non costituirebbe un diritto acquisito, perchè nel Codice penale non vi è prescrizione.

La storia di questi beni chiarirà a quale delle due categorie appartengano i mezzi impiegati dal clero nell'acquisto dei beni altrui.

Di questi mezzi i principali furono i testamenti — la favola dei mille anni — le crociate — le indulgenze — le dispense — la santa inquisizione — la vendita delle reliquie — lo spaccio dei miracoli — le usurpazioni — il purgatorio ecc. ecc. — Di essi darò una breve notizia in altrettanti articoli. — Oggi dei testamenti.

E chiedo nuovamente scusa a' nostri lettori di loro ripetere testi di Ss. Padri, già da me citati altra volta sul proposito dei testamenti. Ma essi calzano troppo bene, perchè sono giudizi clericali sopra colpe clericali, e quindi irrecusabili ed imparziali, per quanto lo consente la natura e l'educazione dei preti.

Il clero cristiano non incominciò ad acquistare per testamenti beni immobili che dopo Costantino nel secolo IV: e ciò non per mancanza di volontà, ma per-

chè sotto i precedenti imperatori il clero cristiano non godeva dei diritti civili, non poteva testare e ricevere eredità. Costantino Magno, quel sanguinario e consumato ipocrito, che per gelosia ed ambizione fece ammazzare la metà de' suoi parenti, e procrastinò a pigliare il battesimo sino all'agonia, perchè i preti gli avevano detto che il battesimo lo avrebbe mondato da ogni colpa, concesse le prime immunità al clero cristiano, e il diritto civile di ricevere eredità di beni immobili. Questo fatto storico è noto a tutti, e lo ha provato con abbondevole erudizione il Pilati nel suo libro *Riflessioni sopra la Chiesa*, pag. 353 e seguenti dell'edizione del 1768. Questo libro fu scritto all'indice dalla Corte romana, segno infallibile che il Pilati ha tutte le ragioni.

Appena Costantino ebbe data la stura all'ingordigia clericale si videro le seguenti cosette: S. Gerolamo nella sua epistola 2a a Nepeziano descrive il tranello dei preti del suo tempo così: « Io intendo il TURPE servizio che prestano alcuni ai vecchi ed alle vecchie « che sono senza figliuoli. Essi porgono loro gli orinali, « tengono assediato il letto, e raccolgono colle proprie « mani la marcia dello stomaco, e i catarri del polmone. « Come veggono entrare il medico, impauriscono, e do- « mandano con le labbra tremanti se stia meglio. E se « il vecchio mostra di avere ancora della forza, sbigot- « tiscono, e l'animo loro avaro simulando letizia, ne « viere internamente molestato. »

Il medesimo nel cap. 5 *De sept. ord. Eccl.* aggiunge queste altre notizie storiche sugli effetti della rapacità del clero d'allora: « Quindi per l'avarizia de' sacerdoti « nascono gli odii, i vescovi sono accusati dai chierici, « indi il principio delle liti, indi le cause di diffama- « zione, indi l'origine del delitto. »

Dopo di lui S. Ambrogio nel Disc. 66, Dom. 22 post Pentec., scrisse così: « Non diciamo: niuno è in « colpa d'invasione, niuno ci accusa di violenza. Im- « perocchè le carezze cavano talvolta dalle vedove prede « maggiori che i tormenti medesimi. E presso Dio non « importa se altri con forza o con inganni si ponga ad « occupare la roba altrui, purchè in qualunque modo « possenga la roba altrui. »

Qui S. Ambrogio con la circonlocuzione polita e parlamentare d'occupatori della roba altrui, ha accusato i preti del suo tempo d'essere ladri, sinonimo d'occupatori della roba altrui.

Ma i dottori dell'Armonia ci dicono: in fin dei conti i testatori sono da noi lasciati interamente padroni delle loro sostanze, liberi di testare in nostro favore, o no.....

Intieramente liberi e padroni della loro volontà? — Carini i dottori dell'Armonia!

Per altro che cosa gridavasi allora alle orecchie dei moribondi? Ecco le parole di un autore di Chiesa: « Quale pazia è la vostra, o miserabili, di fare eredi « gli altri, e diseredare l'anima vostra? Di lasciar le « ricchezze per breve tempo ad altri, e condannare l'a-

« nima vostra all'eterna mendicizia? ecc. » (Salvianus ad Eccles. Cathol. l. 2°).

Per altro, incominciando dal secolo 6°, non si faceva minaccia ad ogni moribondo, che s'egli si fosse scordato nel suo testamento di lasciar qualche cosa alla Chiesa, sarebbe stato considerato come suicida, e quindi incapace di sacramenti, e di sepoltura nel Sagrato? (Pilati. op. cit. pag. 543).

Per altro chi moriva d'apoplezia ab intestato e lasciava quindi per necessari eredi i suoi parenti, non era egli considerato pure come un suicida e privato di sacra sepoltura? (Duchange Diction. par. Intestatio).

Per altro il concilio di Excester in Inghilterra dell'anno 1287, non giunse a tanta petulanza da deliberare al capo 50: « Se alcuno fra i laici morirà ab intestato, noi comandiamo che sia ordinato dai superiori ecclesiastici del luogo, che i suoi beni siano « totalmente erogati in usi pii per l'anima del defunto? »

Si potrebbe saper dai dottori dell'Armonia, se passi alcuna differenza fra l'intimidazione fatta ad un viaggiante sulla pubblica via, di notte e con le pistole alla gola, e quella fatta a un moribondo ridotto allo stremo di forze fisiche e morali con la paura dell'inferno, e la minaccia di esser gettato là come un cane senza sepoltura sacra? — E con simile galateo, il moribondo si dice libero, interamente padrone della sua libertà?

E questi mezzi sono leciti ed onesti? E i beni acquistati a questo modo sono legittima proprietà della Chiesa?

A. BONSLIA.

SACCO NERO

Abbiamo letto con piacere il programma del Reale collegio-convitto della città d'Asti, nel quale il bravo Municipio locale ha speso molte migliaia di lire per abbellirlo e ridurlo simile ai Collegi nazionali.

Ci piacque (ed abbiamo fiducia che sarà eseguita) la seguente promessa del programma: « I professori e gli « istitutori e gli altri ufficiali superiori non trascureranno occasione d'inspirare ai giovanetti le virtù patrie, la prudenza, il coraggio, la magnanimità, il desiderio della vera gloria; di alimentare in essi gli affetti di famiglia, di abituarli all'ordine, alla decenza, alla pulitezza, ed agli squisiti modi della presente gentilezza ecc. ecc. »

Auguriamo mille prosperità a questo collegio della patria d'Alfieri, le auguriamo di cuore, perchè è nostro dovere.

Leggiamo nell'Eco delle provincie: « Nel num. 22 del nostro giornale venne nominato l'ispettore delle scuole d'Alessandria D. Trona, siccome quegli che avesse ridotto in uno stato interessante tre maestre. Questa notizia da noi tolta dal numero 13 dello stesso giornale, quella città come pure la tolsero altri giornali dello Stato, e noi nuovamente nel nostro numero 23. Ora vorremmo sapere cosa invece il suddetto D. Trona un degno ecclesiastico e buon cittadino. »